

MODULARIO  
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N.ro 2007 17 292  
11050/110

Roma, - 1 NOV. 2007

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

loro sediAI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE AUTONOME DITRENTO E BOLZANOAL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA  
VALLE D'AOSTA  
Servizio Affari di PrefetturaAOSTA

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale di cittadini comunitari.

Con decreto legge n. 181, in data 1 novembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 225 del 2 novembre 2007, sono state introdotte talune modifiche alla disciplina dell'allontanamento dei cittadini comunitari, contenuta nel decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, di attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Nel rispetto dei principi stabiliti dalla stessa Direttiva europea che, pur riconoscendo la libera circolazione quale libertà fondamentale dei cittadini dell'Unione prevede, in talune ipotesi, restrizioni all'esercizio di tale diritto, il decreto legge in parola è volto ad assicurare celerità ed effettività all'esecuzione degli allontanamenti dei cittadini comunitari, quando nei loro confronti siano stati adottati tali provvedimenti per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero, per la cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.

La nuova disciplina modifica le disposizioni contenute agli articoli 20, 21 e 22 del sopracitato decreto legislativo e, con un articolo aggiuntivo (20 bis), stabilisce che rimangono di competenza del Ministro dell'Interno i provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico (art. 20, comma 7), in analogia a quanto disposto per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 268/1998 (contenute norme sulla disciplina dell'immigrazione e disposizioni sulla condizione degli stranieri), così come i provvedimenti per motivi relativi alla sicurezza dello Stato e nei confronti dei minori e dei comunitari soggiornanti sul territorio nazionale nei precedenti dieci anni, mentre attribuisce al Prefetto la competenza all'adozione dei relativi provvedimenti per motivi di sicurezza pubblica (art. 20, comma 7 bis).



# Ministero dell'Interno

## GABINETTO DEL MINISTRO

Il Prefetto competente per territorio provvede con atto motivato, notificato all'interessato, in cui sono indicate le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a tre anni. Nel provvedimento è fissato anche il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.

Al **comma 7 ter dell'art. 20**, vengono definiti i motivi imperativi di sicurezza pubblica indicati come tali quando il comportamento del comunitario o del suo familiare è tale da compromettere la dignità umana o i diritti fondamentali della persona umana, ovvero, l'incolumità pubblica e rende, quindi, la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.

In armonia con la direttiva comunitaria, per questa ipotesi, così come nel caso di allontanamento per motivi che mettono a repentaglio la sicurezza dello Stato, è disposta dal Questore l'esecuzione immediata del provvedimento (**art. 20, comma 7 bis**).

La stessa norma, quando l'allontanamento è dettato da motivi imperativi di pubblica sicurezza, richiama l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 5 bis, del citato decreto legislativo n. 286/1998 che prevede la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera da parte del giudice di pace.

Al **comma 8 del medesimo art. 20**, il rientro nel territorio dello Stato in violazione del divieto di reingresso, viene trasformato, da contravvenzione in delitto, ed è punito con la reclusione fino a tre anni.

L'**art. 20 bis**, regola i casi in cui il destinatario del provvedimento di allontanamento, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, è sottoposto a procedimento penale. La disposizione rinvia alla disciplina dettata dal Testo Unico n. 286/1998 per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, che si basa sulla richiesta del nulla osta alla competente autorità giudiziaria, che deve rilasciarlo, entro 15 giorni. Nelle more del rilascio, il cittadino comunitario suscettibile di espulsione può essere trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui all'art. 14 del sopraccitato Testo Unico.

Allo scopo di garantire efficacia al provvedimento di allontanamento del cittadino dell'Unione, quando vengono a mancare le condizioni che ne determinano il soggiorno sul territorio nazionale, l'**art. 21** del decreto legislativo n. 30/2004, come novellato, prevede che unitamente al provvedimento di allontanamento venga consegnata all'interessato una attestazione di ottemperanza all'allontanamento - secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro degli Affari Esteri in via di emanazione - che il destinatario deve presentare al Consolato italiano del suo Paese di cittadinanza.

L'inosservanza della consegna dell'attestazione, comporta la sanzione, a carico del cittadino dell'U.E., che sia stato individuato sul territorio nazionale, dell'arresto da uno a sei mesi e di una ammenda da 200 a 2000 euro.

Il decreto legge in commento, modifica, infine, la disciplina dei ricorsi prevista dall'**art. 22** del decreto legislativo n. 30/2007 per adeguarla alle novità introdotte in materia di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza.



# Ministero dell'Interno

## GABINETTO DEL MINISTRO

Ferma restando la possibilità di presentare ricorso avverso il provvedimento di allontanamento, l'efficacia dello stesso non è sospesa qualora sia stato disposto per motivi di sicurezza dello Stato o per ragioni imperative di pubblica sicurezza.

Il provvedimento normativo è finalizzato, nel suo complesso, a rendere più celeri le procedure di allontanamento dal territorio nazionale di quelle minoranze di cittadini comunitari che non ispirano i propri comportamenti ai principi di integrazione tra gli Stati dell'Unione, rendendosi così responsabili di attività illecite, particolarmente gravi, che determinano allarme sociale.

La loro ulteriore permanenza, pertanto, sul territorio nazionale comporterebbe il rischio di rallentare i processi di integrazione e di danneggiare l'immagine dei loro connazionali che si sono proficuamente inseriti nel contesto sociale del Paese che li ospita.

Le SS.LL. vorranno pertanto esercitare i poteri attribuiti dalla nuova normativa adottando iniziative tali da consentire una pianificazione degli interventi che li rendano idonei ad individuare quei soggetti per i quali i provvedimenti di allontanamento siano adeguatamente motivati.

Vorranno, altresì, assicurare un monitoraggio costante delle situazioni a rischio, privilegiando il metodo della sistematicità dei controlli e della continuità dell'azione, senza far ricorso ad interventi accentuati nel numero, che potrebbero inficiare l'efficacia dei provvedimenti adottati.


Nel confidare sulla consueta, puntuale applicazione delle presenti direttive, si pregano le SS.LL. di voler fornire cortesi elementi di informazione in ordine alle iniziative adottate nella fase della prima applicazione della norma, con le conseguenti valutazioni.

IL MINISTRO



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA



Prot. n. 555/410/2007

Roma, 3 novembre 2007

OGGETTO: Decreto-Legge 1° novembre 2007, n. 181. recante "Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza".

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDIAL COMANDO GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERIROMA

Come noto, il decreto legge n. 181, del 1° novembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 225 del 2 novembre 2007, ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), nella parte in cui disciplina le ipotesi di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini comunitari e dei loro familiari.

Nel richiamare il contenuto dell'allegata circolare n. 2007.17.292.11050/110 in data 2 novembre 2007, a firma dell'On. Ministro, indirizzata ai Prefetti, si riassumono di seguito le innovazioni di maggior rilievo:

- attribuzione ai Prefetti della competenza in merito all'adozione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza (art. 20, comma 7 bis);
- introduzione della misura dell'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza - così come definiti dal comma 7 ter dell'articolo 20 novellato - la cui adozione è attribuita ai Prefetti con la sola eccezione dei casi in cui il provvedimento debba essere emesso nei confronti di cittadini dell'Unione che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni. Questi ultimi provvedimenti sono, infatti, attribuiti alla competenza del Ministro dell'Interno unitamente a quelli per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- obbligo per i Questori di dare immediata esecuzione ai provvedimenti di allontanamento adottati per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per motivi di sicurezza dello Stato (art. 20, commi 7 bis e 9);
- inasprimento del regime sanzionatorio previsto per la violazione del divieto di reingresso nel territorio nazionale mediante la trasformazione della fattispecie di reato da contravvenzione in delitto punito con la reclusione fino a tre anni (art. 20, comma 8);
- previsione, nell'ipotesi di allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno (art. 21, comma 1), della consegna all'interessato di una attestazione di adempimento all'allontanamento stesso - secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro degli Affari Esteri in via di adozione- da presentare al Consolato italiano del paese di cittadinanza del destinatario (art. 21, comma 2).

In merito alle novità sopraindicate, con riserva di ulteriori più dettagliate istruzioni, si forniscono i seguenti chiarimenti di natura procedurale.

Tutti i provvedimenti di allontanamento devono essere adeguatamente motivati sulla base dei riscontri dell'attività istruttoria svolta dalle forze di polizia dai quali emerga la sussistenza dei requisiti posti a fondamento della loro adozione, valutati alla luce dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 20.

In particolare, l'eventuale carattere di imperatività dei motivi di pubblica sicurezza dovrà essere desunto sulla base dei comportamenti tenuti dall'interessato tali da compromettere la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona, ovvero l'incolumità pubblica, che rendano la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.

Gli esiti dell'istruttoria relativa ai provvedimenti di allontanamento di competenza del Ministro dell'Interno dovranno essere trasmessi alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Immigrazione, che curerà i successivi adempimenti finalizzati alla loro adozione.

Detti provvedimenti saranno trasmessi alle SS.LL. per la notifica agli interessati o per l'esecuzione immediata qualora emessi per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza. In tale ultima ipotesi (allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza), qualora il destinatario del provvedimento sia sottoposto a procedimento penale, dovrà essere acquisito preventivamente il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 20 bis, che rimanda alle disposizioni di cui all'art. 13, commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nelle more del rilascio del nulla osta potrà essere disposta la misura del trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea e Assistenza ai sensi del medesimo decreto legislativo. Non potrà comunque essere data esecuzione all'allontanamento



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

qualora si proceda per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. e l'interessato sia sottoposto a misura cautelare detentiva (art. 20 bis, comma 3).

Le SS.LL. daranno, inoltre, immediata esecuzione ai provvedimenti di allontanamento adottati per motivi imperativi di pubblica sicurezza dai Prefetti territorialmente competenti ai sensi dell'art. 20, comma 7 bis. A tal fine, ai sensi dell'art. 13, comma 5 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dovrà essere preventivamente richiesta al giudice di pace territorialmente competente la convalida del provvedimento con il quale sarà disposto l'accompagnamento alla frontiera dell'interessato; nelle more della definizione del procedimento di convalida, potrà esserne disposto il trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea e Assistenza. Analogamente a quanto previsto in relazione ai provvedimenti di allontanamento di competenza del Ministro dell'Interno, qualora il destinatario dell'allontanamento sia sottoposto a procedimento penale troveranno applicazione le procedure di cui all'art. 20 bis.

Ai sensi dell'art. 20, comma 9, le SS.LL. disporranno, altresì, l'esecuzione immediata dei provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico e dal Prefetto per motivi di pubblica sicurezza, qualora i destinatari degli stessi si siano trattenuti nello Stato oltre il termine ivi indicato.

L'allontanamento con accompagnamento immediato è, infine, previsto laddove il destinatario del provvedimento di allontanamento rientri nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso indicato nel provvedimento stesso, ferme restando le esigenze connesse all'instaurarsi del procedimento penale per il reato di cui all'art. 20 comma 8.

Si sottolinea la necessità che gli atti di notifica dei provvedimenti di allontanamento siano tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Inoltre dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento dovrà essere data notizia alla rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese cui appartiene il destinatario, salvo che lo stesso dichiarerà espressamente di non volersi avvalere dell'intervento di tale autorità.

Si evidenzia, inoltre, che, qualora in sede di ricorso giurisdizionale sia presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà dei provvedimenti di allontanamento (tanto del Ministro, quanto del Prefetto), l'efficacia dei provvedimenti stessi rimane sospesa fino alla definizione dell'istanza, con la sola eccezione dei casi in cui l'allontanamento sia stato disposto sulla base di una precedente decisione giudiziale, ovvero sia stato adottato dal Ministro per motivi di sicurezza dello Stato o dal Prefetto per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Si rappresenta che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha assicurato il proprio concorso nell'attività di accompagnamento dei cittadini comunitari destinatari di provvedimenti di allontanamento.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Qualora le SS.LL. rilevino la necessità di assicurare un servizio di scorta a bordo del vettore utilizzato per eseguire i provvedimenti di allontanamento, dovranno essere osservate le procedure già in uso per il rimpatrio dei cittadini stranieri.

Per quanto riguarda gli inserimenti nel Sistema di indagine (SDI) dei provvedimenti di allontanamento, si fa riserva di indicare le categorie di riferimento, definite le quali, sarà possibile alimentare la banca dati Schengen (SIS) ai sensi dell'art. 99 della Convenzione di Schengen.

Di ogni provvedimento dovrà essere data tempestiva comunicazione al Centro Situazioni della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Immigrazione.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Direzione Centrale sopraindicata alle seguenti utenze telefoniche: 06/46530898 - 30909 - 30932.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Manganelli